



CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	- 7 MAR. 2019
Prot. n.	3389

TRIBUNALE DI FIRENZE
Presidenza

Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Ordine degli Avvocati di Firenze, Conferenza degli ODCEC della Toscana, Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana, avente ad oggetto le regole per iscriversi nell'elenco dei professionisti iscritti ad albi CTU dei Tribunali della Regione Toscana disponibili ad accettare incarichi conferiti dai giudici del Tribunale delle Imprese di Firenze

Sezione 1
Iscrizione all'elenco

1. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica tramite pec all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di appartenenza.

Gli Ordini territoriali, previa verifica e controllo della documentazione prodotta dagli interessati invieranno entro il 30 aprile 2019 tramite pec alla Presidenza del Tribunale di Firenze all'indirizzo di posta elettronica certificata: presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it l'elenco delle domande pervenute complete di tutta la documentazione prodotta dai professionisti.

Nello stesso termine gli Ordini territoriali invieranno alla Conferenza degli ODCEC della Toscana copia degli elenchi trasmessi alla Presidenza del Tribunale di Firenze, senza la documentazione.

Alla domanda vanno allegati i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

1

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione nell'elenco.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere disponibile ad accettare incarichi conferiti dai giudici del Tribunale delle Imprese di Firenze, salve le situazioni di incompatibilità e/o impossibilità oggettiva per motivi di salute.

Le domande saranno esaminate da una commissione composta dai sottoscrittori del presente protocollo, o loro delegati, che si riunisce su convocazione del Presidente del Tribunale che la presiede.

Le domande e tutta la documentazione prodotta dagli interessati saranno inviate dal Tribunale all'Ordine degli Avvocati e all'Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione della commissione per consentire un'istruttoria preliminare ad una discussione informata in sede di riunione.

2. Speciale competenza

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.


La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione nell'elenco deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo
- b) il curriculum vitae europeo ad uso pubblicazione (privo dei dati personali);
- c) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica sulla CTU completa del programma del corso seguito



(della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT, ovvero la prova di avere svolto nell'ultimo quadriennio almeno quattro consulenze tecniche d'ufficio oppure otto consulenze di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), mediante allegazione del conferimento di incarico e documentazione ufficiale comprovante l'effettivo svolgimento dell'incarico; prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

4. Provvedimenti della commissione

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, la domanda di iscrizione sarà rigettata immediatamente.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, la commissione invita l'istante ad integrare i documenti prodotti, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

5. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'elenco.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) la commissione valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione II

Revisione dell'elenco

6.Modalità

La revisione dell'elenco avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

7.Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni.

In occasione della revisione, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC a produrre:

- a) dichiarazione di voler mantenere l'iscrizione nell'elenco;
- b) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'elenco;
- c) curriculum vitae europeo aggiornato;
- d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- f) prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnica giuridico previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero aver svolto nel quadriennio almeno quattro consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto nell'elenco.

La dichiarazione e la documentazione devono essere inviate tramite pec al Tribunale di Firenze e contestualmente al proprio Ordine di appartenenza.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito la commissione procede alla cancellazione dell'iscritto.

Le domande saranno esaminate dalla commissione prevista dall'articolo 1.

I Presidenti degli Ordini territoriali forniranno alla commissione la documentazione relativa alla formazione specialistica dei

professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

8. Revisione a campione

È facoltà della commissione e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

Sezione III Disciplina

9. Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, o che abbiano immotivatamente rifiutato l'incarico, ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale di Firenze.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale può, anche d'ufficio, prendere notizia delle condotte dei consulenti.

10. Competenza.

Il Presidente del Tribunale darà notizia di quanto accertato direttamente e di quanto segnalato dai giudici al Presidente del Tribunale nel cui albo dei CTU è iscritto il consulente.

In relazione alla gravità e/o reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9 sarà discrezione del Presidente del Tribunale convocare la commissione di cui all'articolo 1 del presente protocollo affinché deliberi sulla cancellazione dall'elenco dei consulenti disponibili ad accettare incarichi conferiti dal Tribunale delle Imprese di Firenze.

11. Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà della commissione e del Presidente, per i fini di cui all'art. 7 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso la sezione interessata, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

5



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'P. del'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'M. G.' and another that is more stylized. A small number '5' is written above the first signature.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi alla commissione , per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Sezione IV **Norme finali**

12. Pubblicità

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

14. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dal primo giorno successivo alla sottoscrizione.

Firenze, 7 marzo 2019

Tribunale di Firenze

Dott.ssa Marilena Rizzo 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Dott. Leonardo Focardi



Ordine degli Avvocati di Firenze

Avv. Michele Strammiello



Conferenza degli ODCEC della Toscana

Dott. Maurizio Masini



Unione distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana

Avv. Piero Melani Graverini

